

INDICAZIONI TECNICHE IN MATERIA DI CARTELLONISTICA PER SEGNALAZIONE DIVIETI PER ACQUE DI BALNEAZIONE

La Commissione Europea ha adottato la Decisione di esecuzione del 27 maggio 2011 che stabilisce, ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, un simbolo volto ad informare il pubblico della classificazione delle acque di balneazione e di ogni eventuale divieto di balneazione o avviso che sconsigli la balneazione.

Si rileva la determinazione dirigenziale n. 4234 del 08 marzo 2019 avente ad oggetto: "L.R. 31 maggio 2002 n. 9 e ss.mm.ii. - Approvazione Ordinanza Balneare n. 1/2019 (in vigore dal 2019) di disciplina dell'esercizio delle attività balneari e dell'uso del litorale marittimo ricompreso nei territori dei Comuni costieri della Regione Emilia-Romagna".

Si evidenzia, inoltre, la determinazione dirigenziale n. 8015 del 29 aprile 2025 avente ad oggetto: "L.R. 31 maggio 2002, n. 9 e s.m.i. - Modifica dell'Ordinanza Balneare n. 1/2019, approvata con determina n. 4234/2019 e modificata dalle determine n. 6232/2021, n. 6241/2022 e n. 2594/2024, di disciplina dell'esercizio delle attività balneari e dell'uso del litorale marittimo ricompreso nei territori dei Comuni costieri della Regione Emilia-Romagna".

All'art. 3 della succitata determinazione dirigenziale n. 8015/2025 Zone di mare in cui è vietata la balneazione, lett. f), si stabilisce che "la balneazione è vietata nelle zone permanentemente o temporaneamente interdette con apposita Ordinanza delle Autorità Comunali, opportunamente segnalate da appositi cartelli, redatti anche nella lingua inglese, francese e tedesca, posizionati in prossimità della fascia di libero transito, a cura dei Comuni stessi, in modo che siano ben visibili e che si evinca in modo chiaro l'inizio e la fine dell'area interdetta".

La Regione Emilia-Romagna, inoltre, con la Delibera di Giunta regionale n. 693 del 12 maggio 2025 avente ad oggetto: "Acque di balneazione: adempimenti relativi all'applicazione del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii. e del D.M. 30 marzo 2010 e ss.mm.ii. per la stagione balneare 2025 in Emilia-Romagna" al punto 9. del dispositivo richiama l'attenzione dei Sindaci dei Comuni costieri sulla necessità di una stretta osservanza delle procedure e, in particolare, in caso di superamento dei valori limite, sulla tempestiva emissione dell'Ordinanza del divieto di balneazione nella zona interessata, nonché di apposizione dei cartelli che informano i bagnanti del divieto temporaneo di balneazione.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) e lett. d) del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii. i Comuni devono provvedere, mediante Ordinanza Sindacale, alla delimitazione delle zone non idonee permanentemente alla balneazione ed alla apposizione di adeguata segnaletica che indichi il divieto di balneazione.

Alla luce di quanto sopra si comunica che i cartelli di divieto temporaneo della balneazione devono essere apposti fronte e retro sulle plance, a tale scopo installate.

Tali plance devono avere formato A2 42x60 cm ed essere realizzate in materiale resistente e impermeabile.

È opportuno che le informazioni relative ai divieti temporanei di balneazione siano presenti anche nelle seguenti lingue: inglese, tedesco e francese.

Si allega il fac-simile della cartellonistica di divieto temporaneo della balneazione.

Nei casi di divieti temporanei di balneazione, l'apposita segnaletica deve indicare

l'Ordinanza Sindacale con la quale vengono interdettemporeaneamente le zone interessate per motivi igienico-sanitari a tutela della salute dei bagnanti.

La segnaletica succitata deve inoltre essere posizionata ogni 100 metri lungo la battigia, per un tratto pari all'intera ampiezza dell'acqua di balneazione interessata dal divieto.

Nei cartelli posti lungo la battigia alle estremità dell'area vietata dovrà essere riportata una freccia che indichi la direzione del divieto temporaneo di balneazione.

I Comuni dovranno avere a disposizione a inizio stagione la cartellonistica necessaria per indicare il divieto temporaneo di balneazione per eventi improvvisi, ad esempio:

- non conformità delle acque di balneazione ai sensi del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii. per fenomeni algali;
- inconvenienti ambientali che determinano un divieto temporaneo di balneazione;
- misure di gestione preventive stabilite dalle Amministrazioni Comunali.

Anche tali cartelli di divieto permanente della balneazione devono essere apposti fronte e retro sulle plance, a tale scopo installate.

Tali plance devono avere formato A2 42x60 cm ed essere realizzate in materiale resistente e impermeabile.

È opportuno che le informazioni relative ai divieti permanenti di balneazione siano indicate anche nelle seguenti lingue: inglese, tedesco e francese.

Si allega il fac-simile della cartellonistica di divieto permanente della balneazione.

Nei casi di divieti permanenti di balneazione, l'apposita segnaletica deve indicare l'Ordinanza Sindacale con la quale vengono interdettemporeaneamente le zone interessate per motivi igienico-sanitari o per motivi di sicurezza o per motivi ambientali e deve essere posizionata ogni 100 metri lungo la battigia, per un tratto pari all'intera ampiezza dell'acqua di balneazione interessata dal divieto.

Nei cartelli posti lungo la battigia alle estremità dell'area vietata dovrà essere riportata una freccia che indichi la direzione del divieto permanente di balneazione.

Si ricorda alle Amministrazioni Comunali che è attribuito il compito di:

- controllare direttamente o affidare a soggetti terzi con proprio atto la gestione tempestiva delle informazioni al pubblico e assicurare che le informazioni siano divulgate e messe a disposizione durante la stagione balneare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii.;
- individuare gli Organi incaricati della vigilanza e del controllo (esempio: il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL competente per territorio, la Polizia Municipale, la Capitaneria di Porto, il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri) a cui conferiscono il mandato di verificare l'ottemperanza della Ordinanza Sindacale.

LOGO
COMUNE

ORDINANZA SINDACALE N. __ DEL __ / __ / __



Riportare la motivazione del divieto temporaneo
Per motivi igienico-sanitari

LOGO
COMUNE

ORDINANZA SINDACALE N. __ DEL __ / __ / __



Riportare la motivazione del divieto permanente individuandola tra le seguenti:

Per motivi igienico-sanitari

Per motivi di sicurezza

Per motivi ambientali